

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

## "S. IGNAZIO SPORT - Associazione Sportiva Dilettantistica"

### **Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO**

Art. 1) È costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata "S. Ignazio Sport - Associazione sportiva dilettantistica", siglabile "S.I.S. - Torino associazione sportiva dilettantistica", (d'ora in poi: "Associazione"), disciplinata dal D. Igs 460/1997 dall'art. 90 della legge 289/2002, come modificato dalla legge 12/04 e dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 2) L'associazione ha sede in Torino, via Monfalcone n. 150, presso la parrocchia Sant'Ignazio di Loyola. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera di almeno due terzi dei soci, come successivamente evidenziato.

Art. 3) I colori sociali dell'Associazione sono il rosso ed il giallo.

Art. 4) L'Associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000. L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia di Sant'Ignazio di Loyola e aderirà all'ente di promozione sportiva CSI. Potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate. L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani. L'associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la medesima intende affiliarsi.

Art. 5) L'oggetto sociale dell'Associazione sportiva dilettantistica "S. Ignazio Sport" è l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche aperte a tutti, con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero, lo sviluppo e la diffusione della pratica delle attività sportive a livello dilettantistico, considerandolo uno degli interessi dei giovani. L'Associazione è parte integrante del Centro Giovanile ed inserisce quindi le sue iniziative all'interno della programmazione delle attività dell'oratorio, partecipa alla vita comunitaria in tutte le sue manifestazioni e porta il suo contributo specifico di idee e di collaborazione alle iniziative e alle decisioni mediante i suoi rappresentanti.

Le finalità della associazione "S. Ignazio Sport" sono:

- concorrere alla progressiva formazione integrale dei ragazzi e dei giovani partendo dai loro interessi, valorizzando la loro domanda educativa e promuovendo uno sport che favorisca l'esperienza di gruppo.
- sviluppare le dimensioni educative, culturali, sociali dell'attività sportiva riferendosi agli apporti della tradizione educativa cristiana
- promuovere lo "sport per tutti" come servizio sociale e come fatto di educazione, il sano agonismo, l'incontro.

L'Associazione per raggiungere tali scopi intende:

- favorire la graduale compartecipazione dei suoi membri ed in particolare degli allenatori - animatori, dei genitori dei quali riconosce l'insostituibile ruolo educativo, dei dirigenti, dei collaboratori che condividono le finalità.
- incentivare la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei membri dell'Associazione.
- partecipare a tutte quelle manifestazioni adatte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dello sport e su tutti i problemi ad esso connessi o legati alla condizione giovanile.
- possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali.
- stipulare accordi con le altre associazioni e/o terzi in genere.
- richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività.

- organizzare spettacoli di carattere sportivo e occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.
- accettare, in via meramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi.
- partecipare a campionati nell'ambito dell'attività promossa dagli Enti proposti in genere.
- organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, campi estivi ed invernali, centri di formazione sportivi.
- svolgere tra le attività strumentali, non prevalenti, anche l'intrattenimento di rapporti con Banche ed il compimento di atti utili per il perseguimento delle finalità istituzionali quali l'apertura e la gestione di conti correnti bancari, la richiesta e la contrazione di finanziamenti con relativa offerta di garanzie reali o personali;

L'Associazione riconosce e valorizza altresì nella propria struttura il ruolo degli Enti promotori, che nominano propri delegati/e locali con compito di garantire l'orientamento dell'Associazione e di assicurare il collegamento tra l'Associazione e gli Enti Promotori.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale.

Inoltre potrà utilizzare spazi ed impianti della parrocchia Sant'Ignazio di Loyola, tramite apposita convenzione, ed eventualmente reperire ulteriori spazi e/o impianti tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento esclusivo dell'attività istituzionale ed intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.

## **Titolo II - I SOCI**

Art. 6) Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

I soci si distinguono in:

atleti, coloro cioè che praticano attività sportiva

non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva.

La suddivisione dei soci nelle due categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

Art. 7) La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggior età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi. I diritti dei soci minorenni vengono esercitati dagli stessi insieme ai genitori o da chi esercita la potestà parentale, con solo voto consultivo.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari degli enti di promozione sportiva e federazioni nazionali di affiliazione.

Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 29) II Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni, da tenersi entro i successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione.

### **Titolo V - IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE**

Art. 30) II patrimonio dell'Associazione sportiva dilettantistica è costituito da: dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci;  
dai contributi di privati, dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche e di organismi internazionali; da donazioni e lasciti testamentari;  
da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;  
da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;  
da ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese le attività commerciali eventualmente svolte.

Art. 31) L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria appartengano e dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura patrimonio, ovvero capitale, ovvero Fondo Comune sia direttamente o indirettamente tra i soci salvo che la distribuzione non sia imposta per effetto esclusivo di disposizione di Legge.

Art. 32) L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.  
II Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. II rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci e trasmesso alla parrocchia.

Art. 33) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 16. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.  
L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi individuati dall'assemblea dei soci, sentiti gli eventuali pareri richiesti dalla legge.

### **Titolo VI - NORME FINALI**

Art. 34) L'Associazione deve conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali a cui aderisce.

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo in particolare a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del CSI e degli altri eventuali enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo in quanto applicabili.

Torino 08/12/2019

Il Segretario

*Di Bello Rosame*



Il Presidente

*CA*

Registrato a Torino Agenzia delle Entrate  
DIREZIONE PROV. LE I DI TORINO - UFF. TERRITORIALE TORINO 9  
il 10/12/19 Serie 3 n. 7941  
versati € 200,00  
€ Duecento/00  
di cui per diritti

IL DIRETTORE

*[Signature]*  
DIRETTORE UNICO